



Comune di LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI NEL COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n° ____ del _____

approvato dalla
Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali
della Regione Veneto con Decreto Dirigenziale
n° ____ del _____ (BUR _____)



Comune di LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

ART. 1) - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, predisposto in applicazione dell'art. 43 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, detta norme per l'esercizio dei diritti di uso civico, ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31, sulle terre appartenenti al demanio di uso civico del Comune di La Valle Agordina, così come accertate e assegnate alla categoria A), ai sensi dell'art. 11 della Legge 1766/1927 e dell'art. 5 della L.R. n. 31/1994, con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2471 del 16 Settembre 2008.

ART. 2) - DIRITTI DI USO CIVICO

1. Gli usi civici riconosciuti agli aventi diritto sulle terre appartenenti al demanio di uso civico del Comune di La Valle Agordina sono il legnatico, il pascolatico, l'erbatico e l'assegnazione di legname da rifabbrico (altrimenti detto "legname da opera per rifabbrico").
 - Per diritto di legnatico s'intende il diritto di raccogliere ramaglia, cimaglia e legna morta, e il diritto di disporre di legname per la costruzione e la riparazione di fabbricati. Con ramaglia e cimali s'intendono i residui delle operazioni d'allestimento del legname sul letto di caduta; con legna morta s'intendono quelle parti non ancora abbattute, ma deperenti e rinsecchite, in ogni modo non atte al commercio, e le ceppaie dell'alto fusto. In questa categoria rientra anche il legname per la realizzazione in proprio di pali o stanghe per le recinzioni delle proprie terre, e i diritti di legname per esercitare il piccolo artigianato manifatturiero.
 - Per diritto di pascolatico s'intende il diritto di utilizzare i pascoli.
 - Per diritto di erbatico s'intende il diritto di sfalcio dei prati stabili.
2. I diritti devono essere esercitati nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare nel rispetto delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale.
3. Tutti gli aventi diritto all'esercizio degli usi civici hanno titolo ad utilizzare la viabilità silvo-pastorale esistente, i sentieri e le mulattiere, nel rispetto delle vigenti normative e disposizioni regionali in materia di viabilità silvo-pastorale, di cui alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 e s.m.i., e dell'Allegato A) della D.G.R. n. 341 del 06/03/2012 - Disciplina della circolazione nelle strade classificate silvo-pastorali (transito e segnaletica) - che dispone, al punto 4, che per i titolari di diritti di uso civico la durata del contrassegno che il Comune andrà a rilasciare deve essere riferita e limitata al periodo necessario all'esecuzione delle attività connesse all'esercizio del diritto richiesto e al territorio di uso civico interessato.

ART. 3) - TITOLARI DEL DIRITTO DI USO CIVICO

1. L'esercizio degli usi civici sul demanio civico è un diritto riconosciuto a tutti i cittadini residenti nel Comune di La Valle Agordina.
2. L'esercizio spetta ai residenti in possesso della residenza anagrafica comprovata dall'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente (A.P.R.).



Comune di LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

3. Fanno eccezione gli emigranti originari (iscritti all'AIRE) i quali conservano il diritto d'esercizio degli usi civici e ne usufruiscono al loro rientro indipendentemente dal periodo di residenza di cui al comma precedente.
4. Nei casi previsti dal presente regolamento il nucleo familiare è rappresentato dal capofamiglia/intestatario della scheda di famiglia o di convivenza, ovvero da un componente familiare da questi delegato, che si fa garante presso il Comune di La Valle Agordina del godimento dei diritti di uso civico da parte di tutti i propri familiari e conviventi.
5. Presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di La Valle Agordina è istituito l'elenco degli aventi diritto all'esercizio degli usi civici, ordinati per nucleo familiare con individuazione del capofamiglia. Tale elenco viene aggiornato annualmente, di norma entro il mese di gennaio, a cura del responsabile dell'Ufficio predetto.
6. Gli aventi diritto di uso civico possono singolarmente essere sospesi dall'esercizio dei propri diritti nei casi di violazione delle disposizioni del presente regolamento e con le norme previste dal successivo art. 16.

ART. 4) - REGIME GIURIDICO

1. Considerata la natura demaniale dei beni di uso civico, i beni di cui all'art. 1 comma 1 del presente Regolamento sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili, e vincolati alla destinazione agro-silvo-pastorale, ai sensi dell'art. 5 bis della legge regionale 22.07.1994, n. 31 e dell'art. 3 comma 3 della Legge 20.11.2017 n. 168, salvo quanto disposto al successivo punto.
2. Ai sensi dell'art. 12 della legge 16.06.1927 n. 1766 e dell'art. 8 della legge regionale 22.07.1994 n. 31, l'alienazione o il mutamento di destinazione originaria dei terreni di uso civico è possibile solo a seguito di specifica autorizzazione da parte dell'autorità regionale.
3. L'esercizio dei diritti di uso civico non può eccedere gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del codice civile: *"Chi ha diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia"*.
4. L'esercizio degli usi civici è per principio gratuito, salvo quanto previsto dall'art. 46 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.
5. L'ampiezza dei diritti è determinata e limitata dal fabbisogno familiare, dal numero degli utenti e dalle disponibilità effettive delle terre, compatibilmente con le disposizioni delle leggi forestali vigenti, delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e del Piano economico di riassetto forestale dei beni silvo-pastorali.
6. La gestione dei beni di uso civico è effettuata dall'Amministrazione comunale quale ente esponenziale della collettività titolare dei diritti di uso civico.
7. Tutti i proventi derivanti dalla gestione agro-silvo-pastorale del demanio di uso civico, o da eventuali alienazioni o concessioni di beni di uso civico, sono introitati dal Comune in appositi capitoli del Bilancio Comunale e vincolati alla esecuzione di interventi di miglioramento, manutenzione e valorizzazione del demanio civico o alla realizzazione di opere pubbliche di



Comune di LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

interesse della collettività titolare dei diritti di uso civico, nonché di iniziative di carattere collettivo degli aventi diritto di uso civico o riguardanti le tradizioni locali.

ART. 5) - GESTIONE DELLE TERRE DI USO CIVICO

1. La gestione dei beni di uso civico potrà, in tutto o in parte:
 - a) essere effettuata direttamente dall'Amministrazione comunale, quale ente esponenziale della collettività titolare dei diritti di uso civico;
 - b) essere affidata dal Comune in concessione per l'esercizio di attività silvo-pastorali;
 - c) essere affidata dal Comune in concessione per usi diversi, comunque compatibili con la natura del territorio.
2. In accordo con il combinato disposto degli art. 5 bis, 8 e 10 della L.R. 31/1994, la concessione di diritti a favore di terzi sui terreni di uso civico comporta l'obbligo per il Comune di acquisire la preventiva autorizzazione regionale al mutamento di destinazione dei terreni, nonché di destinare i proventi delle concessioni alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività.
3. La scelta tra le modalità precedenti sarà definita dall'Amministrazione Comunale tenendo conto:
 - a) della necessità di operare una corretta gestione selvicolturale sui territori boscati;
 - b) dell'esigenza di conservare i terreni ad uso pascolo ed i pascoli d'alta montagna attraverso un equilibrato utilizzo zootecnico-agronomico;
 - c) delle richieste e dei fabbisogni espressi dalla comunità degli aventi diritto di uso civico;
 - d) delle potenzialità di valorizzazione economica e/o turistica;
 - e) delle opportunità di utilizzo didattico-ricreativo;
 - f) degli obiettivi di salvaguardia idrogeologica, paesaggistica, ecologica, storica, culturale del territorio.
4. La concessione dei terreni ad uso pascolo (o pascoli d'alta montagna) per la monticazione estiva avrà di norma durata non superiore a sei anni.
5. La concessione degli altri beni di uso civico potrà avere durata superiore, connessa allo scopo della medesima ed all'ammortamento degli investimenti da parte del concessionario.
6. L'assegnazione in concessione delle terre di uso civico verrà effettuata, di norma, mediante procedimento di asta pubblica. In caso di mutamento di destinazione d'uso il canone concessorio va a favore della collettività.
7. Negli esperimenti di gara relativi all'esercizio di attività non agrosilvopastorali è riconosciuto il diritto alla precedenza per i titolari del diritto di uso civico.
8. Il diritto alla precedenza va esercitato in riferimento all'offerta più alta formulata, entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sull'esito dell'asta.
9. Negli esperimenti di gara relativi ad attività agro-silvo-pastorali è riconosciuto il diritto alla



Comune di LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

precedenza, nel rispetto delle condizioni e requisiti previsti dal relativo bando, secondo il seguente ordine di priorità:

a) ai giovani imprenditori agricoli titolari del diritto di uso civico (priorità prevista dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 168/2017).

Per giovane imprenditore agricolo si intende il giovane imprenditore singolo, con l'esclusione pertanto di giovani imprenditori titolari e/o legali rappresentanti di società agricole.

b) agli imprenditori agricoli titolari del diritto di uso civico.

10. Il diritto alla prelazione agraria (ai sensi dell'art. 4 bis della Legge n. 203/1982) compete al concessionario uscente e/o cessante dell'attività agrosilvopastorale, in subordine rispetto alle lett. a) e b) del precedente punto 9.
11. In caso di parità tra le offerte l'assegnazione avverrà singolarmente previo accordo tra i contraenti o, in mancanza di accordo, previo sorteggio effettuato dalla Commissione comunale o dall'ufficio delegato di cui al successivo art. 6.
12. I concessionari dovranno gestire il bene di uso civico secondo il principio del buon padre di famiglia ed in accordo con la normativa vigente in campo forestale ed ambientale.
13. Dovrà essere garantita una manutenzione regolare ed al termine del periodo contrattuale il bene di uso civico dovrà trovarsi in condizioni equivalenti o migliori rispetto al momento della presa in carico.

ART. 6) - COMMISSIONE COMUNALE USI CIVICI

1. A garantire il godimento degli aventi diritto e della loro famiglia viene istituita dal Consiglio Comunale una Commissione Comunale composta dal Sindaco (o suo delegato) con funzioni di Presidente, da un consigliere di maggioranza, da un consigliere di minoranza, dal responsabile del Servizio Tecnico, che funge da segretario.
2. Tale Commissione viene rinnovata a seguito di ogni rinnovo del Consiglio Comunale.
3. La Commissione può delegare le mansioni tecnico-esecutive al Servizio Tecnico - Ufficio Patrimonio ed al Servizio di Polizia Locale con mansioni di Guardia Boschiva Comunale; analogamente può avvalersi di professionisti esterni, in possesso dell'abilitazione alla libera professione operante nel settore agricolo e forestale iscritto all'Albo/Ordine, o di società professionali, appositamente incaricati.

ART. 7) - USO CIVICO DI LEGNATICO

1. Le modalità di godimento dell'uso civico di legnatico devono essere conformi alla vigente normativa forestale ed in particolare:
 - a) alle prescrizioni di massima e di polizia forestale, di cui al Regolamento Regionale del Veneto n. 2 del 07/02/2020 (BUR 18/2020);



Comune di LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

- b) al prontuario operativo per gli interventi di gestione forestale, di cui alla D.G.R. n. 7 del 05/01/2018 (BUR 8/2018);
 - c) al Piano riassetto forestale dei beni silvo-pastorali.
2. Tale diritto di uso civico si articola in tre forme:
- a) Il diritto di raccogliere cimali, ramaglia e scarti delle utilizzazioni;
 - b) il diritto di disporre di legna da ardere;
 - c) il diritto di disporre di legname da opera per la costruzione e la riparazione di fabbricati ("rifabbrico").
3. L'accertamento del fabbisogno, sia di legna da ardere che di legname da opera, viene eseguito periodicamente, dalla Commissione di cui all'art. 6 sulla base delle comunicazioni pervenute, da parte degli interessati, di voler usufruire di assegno di legna da ardere o di legname da opera per rifabbrico.

ART. 8) - RACCOLTA DI RAMAGLIA, CIMALI E SCARTI DELLE UTILIZZAZIONI

- 1. Tutti gli utenti residenti nel territorio comunale possono raccogliere sulle terre di uso civico, a titolo gratuito e per uso familiare, la ramaglia, i cimali, le cortecce ed altri residui derivanti dalle operazioni di allestimento del legname, sempre che questo non contrasti con misure di conservazione degli habitat o con specifiche disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione o di approvazione delle operazioni forestali.
- 2. La raccolta avviene previa comunicazione in carta semplice del capofamiglia all'Ufficio di Polizia Locale Patrimonio del Comune, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune, con un anticipo di almeno 15 giorni dall'inizio dell'operazione, valendo il principio del silenzio-assenso.
- 3. Entro i suddetti 15 giorni il Comune ha la facoltà di comunicare all'interessato l'impedimento alla raccolta in presenza di insufficiente disponibilità o di altri fattori ostativi; in tal caso gli aventi diritto potranno accedere alla raccolta nell'anno solare secondo l'ordine di inoltro della comunicazione.
- 4. La raccolta avviene senza oneri per il Comune e senza corresponsione di oneri da parte dei cives.

ART. 9) - LEGNA DA ARDERE

- 1. Una volta all'anno, dal 1^a maggio al 31 maggio, verrà pubblicato il bando per la prenotazione delle parti di legna da ardere da parte della Commissione di cui all'art.6 si esprimerà sulle zone da interessare per l'assegno della legna da ardere agli aventi diritto di uso civico in base alla pianificazione vigente.
L'assegnazione verrà effettuata in base al numero dei richiedenti aventi diritto di uso civico di cui al presente comma, l'elenco suddetto verrà visionato dalla Commissione di cui al precedente art. 6 e l'aggiudicazione verrà effettuata con sorteggio pubblico da effettuarsi nel



Comune di LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

mese di settembre fra i richiedenti ed in conformità a quanto disposto dal bando; chi risulterà assegnatario di porzione di legna da ardere in base al presente comma non potrà inoltrare richiesta per l'assegno di legna di cui ai seguenti commi 3 e 4 durante l'anno solare.

2. L'assegnazione della legna avviene, di norma, dietro corresponsione al Comune di un contributo a rimborso delle spese amministrative e delle spese forestali sostenute dall'Ente; l'importo viene stabilito dalla Commissione di cui all'art. 6.
3. Qualora durante l'anno solare si verificassero eventi atmosferici particolarmente intensi da provocare un massiccio abbattimento di piante o al fine di allontanare le piante affette da attacco parassitario giacenti su terreni di uso civico, la Commissione di cui all'art.6 si esprimerà affinché venga emesso avviso di interesse per la raccolta di dette piante allo scopo di favorire l'allontanamento delle stesse dal luogo di caduta e la pulizia dei siti colpiti dalla calamità, il *cives* potrà fare richiesta di assegno di legna, qualora non già assegnatario di altra forma di assegno durante l'anno solare; le porzioni verranno assegnate in base ai criteri riportati nel comma 1 con sorteggio pubblico dietro corresponsione del contributo di cui al comma 2, sarà possibile tuttavia per il *cives* richiedere in qualsiasi periodo dell'anno le piante deperite, affette da attacco parassitario, schiantate, in precarie condizioni di stabilità, anche in singolo assegno per uso fabbisogno familiare, essendo vietata ogni altra forma di approvvigionamento, tale facoltà è consentita al solo scopo di pulire i siti dove si trovano piante secche e schiantate che altrimenti non sarebbero allontanate in altro modo.
4. La Commissione di cui all'art. 6 si esprimerà affinché venga emesso avviso di interesse per la raccolta della legna tagliata e accatastata da personale appartenente alle strutture Regionali per la manutenzione degli alvei o altri interventi su terreni di uso civico, da cui si possano ricavare degli assegni di legna da ardere, questi saranno assegnati ai richiedenti con le seguenti priorità:
 - 1) alle persone stabilmente residenti nel Comune di La Valle Agordina con difficoltà motorie o diversamente abili in possesso di certificazione medica, non assegnatari di altra porzione di legna da ardere nell'anno solare;
 - 2) alle persone stabilmente residenti nel Comune di La Valle Agordina in base all'età anagrafica con priorità ai più anziani, non assegnatari di altra porzione di legna da ardere nell'anno solare;
 - 3) a persone stabilmente residenti nel Comune di La Valle Agordina non rientranti nelle categorie precedenti non assegnatari di altra porzione di legna da ardere nell'anno solare;

Per l'assegno dovrà essere versato il contributo di cui al precedente comma 2.

5. I conduttori delle malghe hanno diritto di avere gratuitamente la porzione di legna per uso combustibile, a tal fine dovranno presentare la richiesta alla Commissione di cui all'art.6 in qualsiasi periodo dell'anno solare; la quantità di legna non utilizzata alla fine della monticazione, dovrà rimanere a dotazione della malga stessa, non potrà essere asportata.
6. La legna assegnata in base al comma 1 dovrà essere esboscata entro il mese di maggio dell'anno successivo all'aggiudicazione, mentre la legna rientrante nelle tipologie di cui ai commi 3 e 4 dovrà essere esboscata entro tre mesi dall'aggiudicazione e portata via dal bosco



Comune di LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

entro 1 anno, pena l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 16 del presente regolamento.

7. La quantità di legna che verrà assegnata agli aventi diritto di uso civico ai sensi dei commi 1, 3 e 4 è pari a 5 mc steri che potranno variare a seconda della tipologia e ubicazione della porzione di legna (ad esempio aree colpite da schianti accatastati l'uno sull'altro di difficile quantificazione), in modo da favorire il prelievo allo scopo di avvantaggiare per quanto possibile la pulizia del bosco;
8. I ritardi nell'esecuzione dell'assegno di legna da ardere di cui ai commi 1, 3 e 4 dovranno essere comunicati per iscritto dall'aggiudicatario e sottoposti alla decisione della Commissione di cui all'art.6 per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art.16;
9. E' fatto divieto agli utilizzatori di commercializzare la legna da ardere raccolta od assegnata;
10. Se a seguito di controlli dovesse essere riscontrata una qualsiasi forma di commercializzazione della suddetta legna, il responsabile sarà soggetto alle sanzioni previste all'art. 16 del presente regolamento.

ART. 10) - LEGNAME DA OPERA PER RIFABBRICO

1. Il diritto di usufruire di legname da opera si esercita per singolo nucleo familiare e si distingue in:
 - a) diritto di rifabbrico di casa di abitazione, di annesso rustico (stalla o fienile) o ricovero per animali e adiacenze necessarie a svolgere la propria attività agro-silvo-pastorale e limitatamente alla propria quota di proprietà.
 - b) costruzione di legnaie a servizio della casa di abitazione secondo la normativa del Piano Regolatore Generale.
 - c) diritto di manutenzione e conservazione dei suddetti fabbricati.
2. Le concessioni sono effettuate nominalmente, al singolo soggetto avente diritto di uso civico.
3. Le concessioni vengono effettuate agli aventi diritto di uso civico, purché titolari di permesso di costruire o di analogo titolo abilitativo edilizio regolarmente assentito, alla metà del prezzo risultante dalla stima in base al valore commerciale corrente nella zona di assegnazione. Il relativo prezzo verrà indicato nel provvedimento di comunicazione della concessione.
4. Le domande di concessione dovranno essere redatte su apposito modulo, messo a disposizione presso gli uffici comunali, entro il 31 marzo di ciascun anno per l'assegnazione primaverile ed entro il 30 settembre per l'assegnazione autunnale.
5. Le domande presentate saranno sottoposte all'esame della Commissione comunale usi civici di cui all'art. 6 del presente regolamento. Le domande presentate oltre i termini sopra indicati sopra saranno rimandate alla sessione successiva, salvo casi imprevisti e di riconosciuta urgenza manifestatasi dopo i predetti termini.
6. La domanda non può essere che unica e sempre fatta dal proprietario.
7. La commissione comunale usi civici, istituita ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, verificata la necessità e l'attendibilità della richiesta potrà procedere all'assegnazione fino a mc.



Comune di LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

12 di legname da opera per le nuove costruzioni e vaglierà caso per caso le richieste per riparazioni, disponendo il quantitativo di legname da concedere in rapporto ai lavori da eseguire.

8. Le piante da assegnare saranno scelte, martellate e stimate dalla Guardia Boschiva Comunale solo nei boschi dove ciò è ammissibile in base al piano di riassetto forestale vigente, in assenza di pianificazione una volta ottenuta l'autorizzazione da parte del competente ufficio dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali sede di Belluno prescindendo da qualsiasi considerazione di comodità ed utilità dei concessionari.
9. Il valore del legname assegnato in concessione sarà calcolato a metro cubo. La misurazione del legname sarà effettuata dalla Guardia Boschiva Comunale seguendo le prescrizioni del vigente capitolato tecnico forestale.
10. Il taglio, l'allestimento e trasporto delle piante sarà effettuato sotto le osservanze dei regolamenti forestali e con le norme indicate nella concessione successivamente all'acquisizione da parte dell'Ufficio procedente delle relative autorizzazioni al taglio da parte del competente organo regionale.
11. La ramaglia, i cimoli e gli altri rifiuti delle piante assegnate restano di proprietà del concessionario del legname stesso che non avrà più il diritto alla porzione di legna (consegna) per l'anno in corso.
Nel caso in cui la ramaglia, cimoli e gli altri rifiuti provenienti dal taglio non siano in quantità sufficiente per una porzione legna (consegna), il concessionario avrà diritto all'integrazione.
12. Il prezzo del legname da assegnare sarà stabilito, di volta in volta, dalla Commissione comunale usi civici, avvalendosi del supporto del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Guardia Boschiva Comunale, sulla base dell'andamento del prezzo del legname, in rapporto alla tipologia delle piante martellate e la località di concessione.
Il pagamento del legname avverrà in un'unica soluzione a misurazione avvenuta e sulla scorta del verbale forestale di misurazione sottoscritto dalle parti e prima dell'asporto del legname dal luogo di lavorazione.
13. Ai trasgressori delle norme del presente articolo 10, oltre al sequestro del legname, con perdita dell'importo pagato, sarà applicata una sanzione amministrativa da € 103,30 a € 619,75.
14. L'assegnatario in dolo e colui che rifiuta, senza giustificato motivo, le piante assegnategli, sarà escluso da altre assegnazioni per due sessioni consecutive.
15. Dei contravventori sarà tenuta nota su apposito registro.
16. Il Comune potrà stabilire, con delibera della Giunta Comunale, il quantitativo di legname da opera occorrente da impegnare per lavori e opere pubbliche di interesse della collettività titolare dei diritti di uso civico, indicando il fabbisogno della quantità e degli assortimenti occorrenti.

ART. 11) - USO CIVICO DI PASCOLO ("PASCOLATICO")



Comune di LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

1. Il diritto di uso civico di pascolo consiste nell'utilizzo dei pascoli ricadenti nel demanio civico del Comune di La Valle Agordina, da parte degli aventi diritto che svolgono attività zootecnica con proprio bestiame, sempre che il bestiame medesimo sia svernato nel territorio comunale.
2. Tale diritto può essere esercitato nelle seguenti forme:
 - a) **per solo periodo autunnale**, nelle parti di territorio destinate all'alpeggio e date in concessione, alla fine del periodo di monticazione del bestiame alpeggiato;
 - b) **durante tutto l'anno**, nelle altre parti di territorio ricadenti nel demanio civico, destinate a pascolo ed a prato, non destinate all'alpeggio o non aggiudicate per la stagione corrente.
3. L'utilizzo dei pascoli montani e delle malghe deve avvenire in conformità alle norme vigenti in materia, e in particolare alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, a quanto stabilito dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 3125 del 16.11.2001, nonché alle disposizioni del relativo disciplinare-tecnico economico per consegna e riconsegna malghe sul territorio approvato dall'Unione Montana in applicazione legge regionale 13.04.2001 n. 11 art. 10, comma 8, e legge regionale 13.09.1978 n. 52 art. 25.
4. La concessione degli alpeggi viene effettuata previo esperimento di gara ad evidenza pubblica, secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente regolamento.
5. Periodicamente il Comune provvede ad emettere apposito bando per l'assegnazione dei terreni sui quali esercitare il pascolatico. L'assegnazione avviene in base alla graduatoria predisposta dalla Commissione comunale di cui al precedente art. 6, in conformità a quanto disposto dal bando e con i seguenti criteri di priorità:
 - a) coloro che non hanno usufruito del diritto nell'anno precedente per eccesso di richieste rispetto alla disponibilità;
 - b) coltivatori diretti titolari di diritti di uso civico proprietari di una consistenza di stalla inferiore a n. 10 UBA (unità bovine adulte), con priorità ai giovani agricoltori;
 - c) coltivatori diretti titolari di diritti di uso civico proprietari di una consistenza di stalla uguale o superiore a n. 10 UBA (unità bovine adulte), ordinati in modo inverso al numero di UBA di proprietà, con priorità ai giovani agricoltori;
 - d) "cives" titolari di diritti di uso civico proprietari di capi ovini, bovini, equini, anche se non coltivatori diretti;
 - e) a parità di condizioni, data di presentazione della comunicazione di voler usufruire del diritto di pascolo.
6. La transumanza è consentita secondo gli usi praticati e nei limiti delle leggi vigenti in materia.

ART. 12) - USO CIVICO DI ERBATICO

1. Il diritto di uso civico di erbatico consiste nello sfalcio dei prati stabili.
2. Deve essere esercitato nel rispetto delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e delle misure di conservazione ambientale.
3. Per l'esercizio è necessario presentare domanda di concessione, redatte su apposito modulo,



Comune di LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

messo a disposizione presso gli uffici comunali, entro il 30 aprile di ciascun anno.

4. Le domande presentate saranno sottoposte all'esame della Commissione comunale usi civici di cui all'art. 6 del presente regolamento e, in caso di più richiedenti, l'assegnazione verrà effettuata sulla scorta della graduatoria, predisposta secondo i seguenti parametri:
 - a) a favore di chi non ha mai usufruito di tale diritto;
 - b) a favore di chi non ha usufruito del diritto nell'anno precedente per eccesso di richieste rispetto alla disponibilità;
 - c) a parità di condizioni, in base alla data di presentazione della richiesta.

ART. 13) - RACCOLTA DEI FRUTTI DEL SOTTOBOSCO, DEI FUNGHI NONCHE' DELLA PICCOLA FAUNA.

1. La raccolta deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia ed è esercitata in forma gratuita.
2. La raccolta di fragole, lamponi e bacche è libera a tutti; essa deve avvenire senza arrecare danni alla vegetazione erbacea, arbustiva e al soprassuolo boschivo.
3. Per la raccolta di funghi epigei freschi si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni regionali in materia di cui alla Legge Regionale n. 23 del 19 agosto 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, e della Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 739 del 02/05/2012 ("Disposizioni di attuazione della disciplina per la raccolta dei funghi epigei freschi e conservati. L.R. 31 gennaio 2012, n. 7 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati").
4. Per la raccolta di alcune specie della fauna inferiore e della flora si fa espresso riferimento alle disposizioni della Legge Regionale n. 53 del 15 novembre 1974 ("Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora") e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al rispetto dei vincoli posti dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
5. Sono comunque fatte salve le norme e disposizioni vigenti negli ambiti delle aree protette, ivi comprese le misure di conservazione degli habitat.

ART. 14) - INDIVIDUAZIONE DEI FRUTTI E DELLE RENDITE.

1. I frutti e le rendite che costituiscono le entrate della gestione economica delle terre appartenenti al demanio di uso civico sono:
 - a) i canoni delle concessioni stipulate per la conduzione delle Malghe e degli Alpeggi in genere;
 - b) i corrispettivi dei contratti d'asta della vendita di tutti i tipi e di tutti gli assortimenti di legname prodotto dai boschi di uso civico;



Comune di LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

- c) i canoni delle concessioni stipulate per la conduzione di edifici ricadenti nel demanio di uso civico, e per qualsivoglia finalità (agriturismo, rifugi, bivacchi, manufatti in genere);
 - d) i corrispettivi dei contratti di concessione per attività estrattive;
 - e) i corrispettivi delle concessioni stipulate con i gestori di impianti e attrezzature estive ed invernali ubicate sul territorio appartenente al demanio di uso civico;
 - f) i corrispettivi delle concessioni temporanee di occupazione di terreni appartenenti al demanio di uso civico per finalità consentite dalla legge e dai regolamenti;
 - g) i contributi di qualsiasi natura e provenienza erogati a favore del demanio di uso civico;
 - h) i corrispettivi delle concessioni per la raccolta di tutti i frutti del pascolo e del bosco, nonché dei funghi e della fauna inferiore di cui è consentita la raccolta;
 - i) i corrispettivi delle concessioni per attività didattiche e ricreative;
 - j) i corrispettivi delle concessioni per la gestione di aziende faunistico-venatorie;
 - k) ogni altro corrispettivo o canone per l'utilizzo del suolo o il prelievo di prodotti appartenenti al demanio di uso civico consentito dalla legge.
2. I proventi derivanti dalla gestione del demanio civico, o dalle concessioni o da eventuali alienazioni sono introitati dal Comune in appositi capitoli del Bilancio Comunale e vincolati alla esecuzione di interventi di miglioramento, manutenzione e valorizzazione del demanio civico o alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività titolare dei diritti di uso civico, nonché di iniziative di carattere collettivo a favore degli aventi diritto di uso civico.

ART. 15) - INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE

1. L'Amministrazione comunale può utilizzare le entrate dal demanio civico di cui all'art. 14 a proprio beneficio esclusivamente per la copertura delle spese inerenti la gestione del demanio di uso civico medesimo.
2. In particolare:
- a) per il pagamento esclusivamente del personale addetto ai boschi, ai pascoli ed alle infrastrutture connesse;
 - b) per il pagamento del personale amministrativo e spese di cancelleria e generali, nella misura proposta annualmente dagli uffici competenti e approvata dall'Amministrazione comunale;
 - c) per le spese vive sostenute a difesa del demanio di uso civico sia in sede amministrativa che giudiziaria.

ART. 16) - SANZIONI

1. Gli aventi diritto di uso civico, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, possono essere sospesi dall'esercizio dei propri diritti nei seguenti casi di violazione delle disposizioni del presente regolamento, per la durata a fianco riportata:



Comune di LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

- | | |
|---|---|
| a) raccolta di legna e/o ramaglia senza comunicazione: | sospensione per anni 2; |
| b) pascolo abusivo: | sospensione per anni 2; |
| c) sfalcio d'erba abusivo: | sospensione per anni 2; |
| d) inottemperanza alle P.M.P.F *relative al taglio legname: .. | sospensione per anni 3; |
| e) incendio doloso del demanio di uso civico: | sospensione per anni 20; |
| f) danneggiamento del demanio di uso civico: | sospensione per anni 10; |
| g) alienazione a terzi del legname assegnato: | sospensione per anni 10; |
| h) impiego improprio del legname assegnato: | sospensione per anni 5; |
| i) raccolta di prodotti oltre le quantità stabilite con
conseguente danno al patrimonio: | sospensione per anni 3; |
| j) furto di legna: | sospensione per anni 10; |
| k) mancato esbosco della porzione di legna da ardere nei
tempi prefissati | Perdita del possesso della
porzione di legna e
sospensione del diritto per
anni 2. |

2. Eventuali altri casi, oltre a quelli elencati al paragrafo 1, che dovessero presentarsi, saranno esaminati dalla Commissione comunale di cui all'art. 6 che provvederà anche alla determinazione della relativa sanzione.
3. La sospensione viene deliberata dall'Amministrazione comunale su proposta della Commissione comunale di cui sopra, che è tenuta ad attivare la procedura di cui al presente articolo.
4. Avverso la sospensione è ammesso ricorso al Sindaco che decide nel merito in via definitiva.
5. I cittadini temporaneamente esclusi dall'esercizio dei diritti di uso civico devono essere iscritti in apposito registro alla cui revisione provvederà la Commissione Comunale Usi Civici, costituita ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, entro il mese di gennaio di ciascun anno.

ART. 17) - NORME TRANSITORIE

1. Nelle more di nomina ed insediamento della Commissione Comunale Usi Civici di cui all'art. 6, le funzioni sono svolte dalla Giunta Comunale e/o dall'Ufficio comunale delegato.

ART. 18) - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale e successivamente deve



Comune di LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

essere sottoposto alla presa d'atto ed approvazione finale da parte della Regione del Veneto. Alla conclusione della procedura di approvazione finale, il Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo al termine della sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

ART. 19) - VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto del presente regolamento sarà eseguita dal personale di cui all'art. 11, comma 1, della Legge Regione n. 31 del 22 luglio 1994 e successive modifiche ed integrazioni.